

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

**ALL. 3**

## **CAPITOLATO TECNICO RESPONSABILITA CIVILE GENERALE**

**CONTRAENTE : FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO**

### **PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE**

Effetto: dalle ore 24,00 del 31 Gennaio 2025

Scadenza: alle ore 24,00 del 31 Gennaio 2030

### **MASSIMALE:**

**R.C.T. / O. - Per sinistro e per anno € 10.000.000,00**

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

## DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si intendono:

- per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione;
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Contraente**": FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
- per "**Assicurato**": soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:
  - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
  - il legale rappresentante
  - i Direttori da Lui nominati, gli amministratori, tutto il personale dipendente, nonché tutto il personale anche non dipendente che presta la propria attività su incarico e/o mandato dell'Ente anche presso altri Enti e Società;
- per "**Società**": la Compagnia di assicurazione;
- per "**Broker**": ALPHA International Insurance Brokers Srl, Viale Don Giovanni Minzoni, 44 – 50129 FIRENZE, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/05 quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
- per "**Premio**": la somma dovuta alla Compagnia assicuratrice;
- per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "**Risarcimento**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "**Cose**": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "**Franchigia/scoperto**": la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
- per "**Danno corporale**": il pregiudizio economico conseguente a lesione o morte di persone ivi compresi i danni alla salute, biologico e morale;
- per "**Danni materiali**": ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
- per "**Massimale per sinistro**": la massima esposizione della Società per ogni sinistro;
- per "**Limite di indennizzo**": la massima esposizione della Società per l'intera durata del contratto;
- per "**Annualità assicurativa**": il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
- per "**Retribuzione annua lorda**": ai fini del calcolo del premio: quanto al lordo delle ritenute previdenziali dei dipendenti obbligatoriamente assicurati presso INAIL e quelli non INAIL, che ricevono compenso per le loro prestazioni.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

### **Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo dei Legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

### **Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e si applicherà integralmente il disposto dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 3 – DURATA DELL' ASSICURAZIONE**

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 gennaio 2025 alle ore 24,00 del 31 gennaio 2030 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso di cui alla successiva clausola.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Il premio anticipato ed il premio di regolazione dovranno essere corrisposti entro i termini dell'art. 4 che segue.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

#### **Art. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA GARANZIA E REGOLAZIONE PREMIO**

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo; se il Contraente non paga il premio alla firma entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La polizza ha frazionamento annuale.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Il premio del presente contratto di assicurazione risulta dall'applicazione del tasso lordo dello ..... % (promille), comprensivo delle imposte, sul totale delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti dell'Assicurato (imponibile INAIL).

Alla data di decorrenza della presente polizza, e ad ogni successiva scadenza annuale, l'Assicurato pagherà un premio anticipato corrispondente al **75%** di quanto risultante dall'applicazione del predetto tasso sull'importo di **€ 12.300.000,00 (dodicimilionitrecentomila/00 - Retribuzioni anno 2023)**.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo l'Assicurato darà comunicazione dei dati necessari per procedere alla regolazione del premio dovuto in base al consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti dipendenti.

Se l'Assicurato non adempie all'obbligo relativo alla regolazione del premio, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, l'Assicuratore non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

L'Assicuratore ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli e l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 5 – RESCINDIBILITA'**

L'assicurazione si intenderà automaticamente decaduta alle ore 24,00 del 31 gennaio 2030, senza necessità di invio di lettera di disdetta. Salvo proroghe nelle modalità previste all'art.3.

#### **Art. 6 – ONERI FISCALI**

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

Le tasse e imposte governative dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Assicuratore.

#### **Art. 7 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

#### **Art. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 c.c.

#### **Art. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 10 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

#### **Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La presente copertura vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo con esclusione degli Stati Uniti d'America e Canada.

### **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Trascorso un anno dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, una delle Parti contraenti può recedere dall'assicurazione dando all'altra un preavviso di 180 giorni. Nel caso in cui il recesso sia richiesto dalla Società, la stessa si impegna, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 14 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DENUNCIA SINISTRI**

L'Assicurato è obbligato a dare comunicazione di eventuali sinistri entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui l'Ufficio preposto alla gestione della polizza ne viene a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e indirizzo dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.

Inoltre l'Assicurato deve far poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti il cui rilascio sia consentito dalla legge e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi anche alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento delle proprie responsabilità.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

Per quanto riguarda eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso i terzi dipendenti”, l’Assicurato è obbligato a darne comunicazione solo ed esclusivamente:

- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surrogazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.

L’Assicuratore ha diritto di avere in visione in qualsiasi momento i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria, sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza del termine per la denuncia del sinistro e degli altri obblighi di cui sopra.

Ove poi risultasse che l’Assicurato abbia agito in convenienza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dal diritto al contratto.

#### **Art. 15 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, accertato con sentenza di condanna passata in giudicato.

#### **Art. 16 – GESTIONE DELLA VERTENZA**

Premesso che:

- la Società e l’Assicurato s’impegnano vicendevolmente ad attuare tutte le modalità atte ad assicurare l’efficace e continuo collegamento fra di loro per tutta la durata del contratto ai fini della gestione delle vertenze di danno che si possano presentare;
- la Società si obbliga a svolgere ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della vertenza di danno, sempreché ne sussistano i presupposti, tenendo sempre informato l’Assicurato del proseguo della vertenza e degli eventuali motivi che ostino alla sua definizione;

la Società assume a proprio carico le spese di assistenza, patrocinio e difesa stragiudiziale e giudiziale nonché quelle peritali, comprese quelle liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato a tutela dei propri interessi e di quelli degli altri Assicurati, a seguito di eventi riguardanti l’attività come dichiarato in polizza.

La Società si impegna a proseguire nella difesa sia dell’Assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica, fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, nel caso in cui dovesse proseguire la parte penale nei confronti degli Assicurati, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

L’Assicurato può, sia in sede civile che penale, nominare un legale e/o un tecnico di fiducia, in collaborazione con il legale e/o il tecnico della Società stessa, a spese di quest’ultima.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro gli Assicurati entro un importo pari ad un quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Azienda in proporzione del rispettivo interesse.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

La Società non risponde di multe, ammende e spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, in ogni caso si obbliga a dare comunicazione scritta all'Assicurato, con cadenza annuale, delle definizioni, sia in sede giudiziale che in sede extra-giudiziale, delle singole vertenze, indicando per ciascuna di esse il nome del/i danneggiato/i, la data e l'importo liquidato; nel caso in cui il sinistro sia ancora aperto, si dovrà comunicare l'importo posto a riserva, con una breve relazione sullo stato della pratica; si dovranno, inoltre, evidenziare i sinistri che siano stati definiti "senza seguito".

#### **Art. 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 18 – DISCIPLINA DELLE RESPONSABILITA'**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

- norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi, costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile;
- obbligazioni di natura extracontrattuale nonché contrattuale con l'esecuzione delle responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non già derivantegli dalla legge;
- indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

#### **Descrizione del rischio**

La presente polizza è stipulata tra la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in seguito denominata "il Contraente" e/o "l'Assicurato" e la Compagnia ..... in seguito denominata "la Società" ed ha come oggetto l'assicurazione, nei modi, limiti e termini di seguito indicati, della Responsabilità Civile del Contraente derivante dall'attività di seguito descritta.

#### **Attività dell'Assicurato**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale e l'educazione musicale e artistica in genere della collettività attraverso la gestione diretta del proprio Teatro e l'organizzazione in Italia e all'estero di attività concertistiche, liriche e di balletto; in particolare la Fondazione cura la programmazione organica di tali attività e la realizzazione del festival annuale denominato "Maggio Musicale Fiorentino".

Tutte le operazioni attinenti, necessarie, opportune, accessorie e complementari connesse, nulla escluso e/o eccettuato, il tutto ovunque nel Mondo.

#### **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

##### **1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

###### **A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabili ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività, della proprietà, dell'uso e della committenza descritte in premessa, per i quali è stipulata l'assicurazione.

## TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

### B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.), MALATTIE PROFESSIONALI E "DANNO BIOLOGICO":

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile i sensi:

- 1) degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche; del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276:

per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.lgs. 276/2003.

La Società si obbliga quindi a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dell'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

- 2) del Codice Civile:

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, ove previsto. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Impresa assicurata, regolarmente iscritti all' INAIL.

L'assicurazione si estende anche a coloro che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

La Società, qualora ne sussistano i presupposti, si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 del c.c.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa al rischio di malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche ed integrazioni, o contemplate dal D.P.R. 9/06/1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla Magistratura.



TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

L'Assicurato dichiara ai sensi degli artt. 1892 e 1893 C.C. di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possono determinare richieste di risarcimento nel corso del presente contratto.

Si conviene fra le Parti, a parziale deroga delle "norme che regolano l'assicurazione", che la garanzia relativa agli infortuni sul lavoro è valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di Legge, non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30/06/65 n. 1124, sempreché non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R.

Resta inteso che, nei casi in cui è valida la presente estensione di garanzia, non ha vigore la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi eventualmente estesa ai dipendenti della Contraente.

## **2. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso all'Assicurato;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- cagionati alle opere in costruzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati.

B) Esclusioni ai fini dell'assicurazione R.C.T. e R.C.O - l'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto e/o asbesto;
- derivanti da campi elettromagnetici.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

### **3. SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI**

Ai fini dell'assicurazione RCT non sono considerati terzi:

- il Legale Rappresentante;
- i dipendenti degli Assicurati ed i parasubordinati soggetti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono comunque considerati terzi anche costoro, per i danni subiti come utenti dei servizi prestati dagli Assicurati.

### **4. CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **a) DANNI A COSE IN CONSEGNA**

Relativamente ai danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o controllo a qualsiasi titolo o destinazione, la Società non risarcirà per sinistro e per anno somma superiore a € 50.000,00.

#### **b) LAVORI PRESSO TERZI**

Relativamente all'esecuzione di lavori presso terzi, sono inclusi i danni da incendio, esplosione e scoppio, ma la Società non risarcirà per sinistro e per anno somma superiore a € 250.000,00.

#### **c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

Relativamente ai danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento, la Società non risarcirà per sinistro e per anno somma superiore a € 300.000,00; il risarcimento verrà comunque liquidato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 per sinistro ed il massimo di € 15.000,00. Sono comunque esclusi quei danni non dovuti a cause improvvise ed accidentali.

#### **d) DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E/O SCOPPIO**

Relativamente ai danni a Terzi conseguenti a incendio, esplosione e/o scoppio di cose di proprietà degli Assicurati e/o da questi detenute, la Società non risarcirà per sinistro e per anno somma superiore a € 250.000,00, con il limite del 30% per i danni da interruzione e/o sospensione di attività. Tale garanzia s'intende prestata ad esaurimento dei massimali, di Ricorso Terzi eventualmente previsti dalle polizze degli Assicurati.

#### **e) COMMITTENZA GENERALE**

Relativamente alle attività affidate a Terzi, escluso quanto specificato all'art. 5, commi a), b) e c), che segue, l'assicurazione è limitata alla Responsabilità Civile incombente agli Assicurati quali committenti delle attività, esclusa sempre la Responsabilità Civile dei Terzi stessi.

#### **f) INTERRUZIONE ATTIVITA'**

L'assicurazione comprende, altresì, nel limite del massimale indicato in polizza, i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **g) ATTIVITA' AZIENDALI VARIE**

L'assicurazione è altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

- in qualità di esercente di parcheggi dell'Azienda, garage, distributori ed impianti di carburante anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Azienda. La garanzia deve intendersi prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazi appositamente attrezzati a parcheggio;
- dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla prestazione a dimostrazione dell'attività dell'Azienda stessa;
- dalla proprietà, installazione e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari dell'Azienda;
- dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;
- dall'attività dei Vigili del Fuoco e della Squadra antincendio dell'Azienda;
- dall'esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non;
- dall'operato di guardiani anche con uso di cani e di armi;
- dall'esistenza di mense, bar, macchine distributrici di bevande e cibi in genere;
- da manifestazioni organizzate dall'Azienda;
- da Imprese di pulizia e di manutenzioni di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la Responsabilità Civile della Contraente;
- in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati ove si esplicano le attività per le quali è prestata la garanzia, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, gli ascensori, i montacarichi e scale mobili, compresi i danni derivanti dall'effettuazione di lavoro di ordinaria e straordinaria manutenzione anche se effettuata da terzi.

h) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate su mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

**5. ESTENSIONI DI GARANZIA.**

a) **RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta di tutti i soggetti indicati alla voce "Assicurato" delle Definizioni Generali (compresi i soggetti nominati ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ed equivalenti negli altri paesi), per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti, sono considerati terzi, entro i limiti di massimale RCO, anche i dipendenti ed i parasubordinati degli Assicurati per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 C.P.

È compreso in garanzia il personale che presta servizio con il sistema denominato "telelavoro".

b) **COMMITTENZA PER LA GUIDA DI VEICOLI**

## TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovettura, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà e/o in usufrutto degli Assicurati o agli stessi intestati al Pubblico Registro Automobilistico ovvero a loro locati o dati in comodato. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa garanzia vale nei limiti territoriali dei Paesi Europei purché il proprietario o il conducente dei veicoli sia in possesso di Carta Verde operante per la circolazione degli stessi in detti Paesi.

### c) PERSONE NON ALLE DIPENDENZE DEGLI ASSICURATI

Relativamente alle persone non alle dipendenze degli Assicurati di cui gli Assicurati stessi possano avvalersi per incombenze e/o prove attitudinali e professionali e/o lavori in genere relativi alle attività descritte in premessa, l'assicurazione è prestata anche nell'interesse di tali persone che, pertanto, vengono considerate Assicurati a loro volta.

### d) SUBAPPALTI

Premesso che l'Assicurato subappalta ad Imprese regolarmente costituite parte dei lavori, sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, i titolari e i dipendenti delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi, sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato o da un suo dipendente dal cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni imputabili all'Assicurato e cagionati a terzi da ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei locali dell'Assicurato medesimo.

### e) SICUREZZA SUL LAVORO

Si dà e si prende atto che la garanzia prestata con la presente polizza e alle condizioni dalla stessa previste, vale anche per i danni derivanti a tutti i soggetti indicati alla voce "Assicurato" delle Definizioni Generali, per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile del procedimento, al progettista, al direttore lavori e al collaudatore, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

### f) PRIVACY

La copertura è estesa a garantire i danni derivanti all'Assicurato ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento U.E. n. 2016/679) ed in particolare per le funzioni previste nello stesso di Responsabile del Trattamento dei dati e di Responsabile della Protezione (D.P.O.).

### g) PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Premesso che l'Assicurato, al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

## 6. PLURALITA' DI ASSICURATI.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

#### **7. MASSIMALI.**

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata fino a concorrenza del massimale di € 10.000.000,00 per ogni sinistro e cumulativamente per le due sezioni RCT ed RCO, con il massimo di € 2.500.000,00 per ogni prestatore d'opera, salvo quanto eventualmente diversamente indicato alle singole condizioni.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 10.000.000,00.

#### **8. DANNI PRECEDENTI**

La mancata dichiarazione di danni avvenuti nell'ultimo triennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

#### **9. CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ALPHA International Insurance Brokers Srl in qualità di Broker ai sensi del D.lgs. 209/05.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla ALPHA International Insurance Brokers Srl, la quale tratterà unicamente con la Compagnia delegataria.

I premi di polizza verranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici nella misura del 6% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione.

#### **10. COASSICURAZIONE E DELEGA**

In caso di coassicurazione, in deroga all'art. 1911 c.c., tutte le Imprese coassicuratrici saranno tenute solidalmente a corrispondere per intero il relativo indennizzo.

La Società all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmare il presente contratto anche in loro nome e per loro conto.

Tutte le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Coassicuratrice Delegataria, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

#### **11. ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

## **12. OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## **13. FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

## **14. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nel relativo "modulo di offerta" (Allegato 3a); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nel suddetto modulo.

## **15. REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Qualora sulla scheda di polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato nella scheda di polizza.

A tale scopo:

### **A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società per il tramite del Broker, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:
  1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
  2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

3. l'importo dei compensi erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D.lgs. 38/2000;

4. i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e/o ai prestatori di lavoro di cui al D.lgs. 276 del 10 settembre 2003.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- la comunicazione dei dati,

ovvero

- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

## **16. EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

## **17. DOLO E COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'Assicurato (art.1900).

## **18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- L'Assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola Broker", sia alla Stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il Broker, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

#### **19. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.